

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GARBAGNA ED I COMUNI LIMITROFI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA SITE IN COMUNE DI GARBAGNA

L'anno duemilaventuno, addì ----- del mese di -----

Tra

Il Comune di Garbagna, rappresentato dal Sindaco, Fabio Semino, domiciliato per la carica presso la sede comunale in piazza della Chiesa n. 4 a Garbagna;

Il Comune di Avolasca, rappresentato dal Sindaco, Michele Gragnolati, domiciliato per la carica presso la sede comunale in via del Municipio n. 4 ad Avolasca;

Il Comune di Dernice, rappresentato dal Sindaco, Buscaglia Carlo, domiciliato per la carica presso la sede comunale in Via Roma, 17, 15056 Dernice AL;

Il Comune di Montemarzino, rappresentato dal Sindaco, Giammattia Nicolini Berutti, domiciliato per la carica presso la sede comunale in via IV Novembre n. 9;

PREMESSO che:

- nei Comuni di Avolasca, Montemarzino e Dernice non sono presenti né la scuola dell'infanzia né la scuola primaria e gli alunni residenti in detti Comuni possono scegliere di frequentare la scuola dell'infanzia e la scuola primaria site nel Comune di Garbagna;
- occorre assicurare il servizio di trasporto degli alunni che frequenteranno la scuola dell'infanzia e la scuola primaria nel comune di Garbagna;
- il servizio di trasporto scolastico rientra nei compiti istituzionali dei Comuni come previsto dal D.P.R. n. 616/1977 e s.m.i.;
- Il Comune di Garbagna dispone di scuolabus proprio e di personale comunale adibito al servizio di autista scuolabus che svolge regolarmente il servizio per i propri alunni;
- l'art. 3 del D.M. del 31.01.1997 (pubblicato nella G.U. n. 48 del 27/02/1997) e la circolare del Ministero dei Trasporti dell'11 marzo 1997 n. 23 prevedono che gli scuolabus di un Comune possano trasportare alunni residenti nel territorio di un altro Comune previa stipulazione di apposita convenzione tra i Comuni medesimi, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000;
- nell'ambito degli interventi finalizzati a garantire il diritto allo studio e all'accesso alle strutture scolastiche da parte degli utenti, è opportuno promuovere una rete di reciproche collaborazioni tra Comuni al fine di affrontare, con efficienza, efficacia e razionalità le problematiche del trasporto riferite ad alunni che frequentano gli istituti scolastici ubicati in Comuni diversi da quello di residenza;
- è altresì opportuno, nell'interesse collettivo e per la maggiore funzionalità del servizio di trasporto scolastico, formalizzare la cooperazione tra i Comuni interessati, approvando uno schema di convenzione, ai sensi dell'art. 30 del TUEL n. 267/2000 che disciplini i rapporti tra i Comuni aderenti;
- le convenzioni disciplinano i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie;

Tutto ciò premesso e considerato:

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1 – Oggetto della convenzione.

La presente convenzione disciplina, nel rispetto della normativa vigente, lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico intercomunale tra i Comuni di Garbagna, Avolasca, Dernice e Montemarzino in favore degli alunni che frequenteranno le scuole dell'infanzia e primaria aventi sede nel Comune di Garbagna.

Art. 2 – Finalità

La gestione del servizio ha come finalità quello di assicurare il trasporto scolastico, nel rispetto degli accordi di cui alla presente convenzione, a favore degli alunni frequentanti gli istituti scolastici siti in Comune di Garbagna;

Art. 3 – Comune Capofila

Il Comune di Garbagna viene individuato quale comune capofila della convenzione.

Art. 4 – Criteri organizzativi del trasporto

Il Comune di Garbagna provvederà con il proprio mezzo ed il proprio personale al trasporto degli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia e primaria sita in Comune di Garbagna, residenti sia sul proprio territorio che, a seconda delle esigenze organizzative del servizio, nel Comune di Avolasca, nel Comune di Dernice ed in quello di Montemarzino.

I tragitti e il numero degli alunni trasportati potranno subire cambiamenti nel corso dell'anno scolastico in accordo tra le parti della presente convenzione, sentiti gli autisti dei mezzi.

La convenzione opera anche in caso di servizi di trasporto degli alunni per attività didattiche, da espletarsi al di fuori della sede scolastica.

In tal caso l'Amministrazione comunale cui l'istituzione scolastica ha inoltrato la richiesta può avvalersi dei mezzi e del personale degli altri enti aderenti alla presente convenzione, previa richiesta da formularsi con congruo anticipo.

Ogni Amministrazione comunale valuterà, in base alle proprie esigenze di servizio, la possibilità di mettere a disposizione personale e mezzi.

Art. 5 – Durata della convenzione

La presente convenzione viene stipulata per l'anno scolastico 2021/2022, senza possibilità di tacita proroga. La stessa potrà essere rinnovata con apposite manifestazioni di volontà espresse dai Comuni convenzionati con deliberazioni dei rispettivi organi preposti.

Art. 6 – Rapporti finanziari

Ogni Utente dello scuolabus provvederà a versare la retta dovuta direttamente al Comune di Garbagna.

Art. 7 – Recesso e responsabilità

Le parti contraenti possono recedere dal presente accordo allorché vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno portato alla stipula della presente convenzione. Il recesso dovrà essere comunicato almeno tre mesi prima della data in cui si intende far cessare il servizio.

I Comuni convenzionati sono responsabili dello scrupoloso rispetto della normativa di legge in materia di trasporto scolastico e di sicurezza dei trasportati.

Art. 8 – Forme di consultazione

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri, con cadenza da stabilirsi di comune accordo, dei responsabili del servizio di trasporto scolastico, al fine di garantire il miglior funzionamento del servizio convenzionato e la risoluzione di eventuali problemi che dovessero insorgere.